

Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale. Il testo delle deliberazioni e le newsletter sono consultabili nel sito internet del Consiglio regionale (www.consiglioveneto.it), rispettivamente nell'archivio "Attività Istituzionali – Lavori del Consiglio" e nell'archivio "Leggi regionali- Leggi regionali a testo vigente".

Numero 8 – 2020

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2017, N. 31 "ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI".

Il **12 maggio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.16/2020) alcune modifiche alla legge regionale n. 31 del 2017 finalizzate principalmente ad introdurre una diversa modalità di individuazione dei componenti di nomina elettiva riconducendo la nomina dei componenti Sindaci dei comuni, alle Assemblee dei Sindaci previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni". In particolare, ferma restando la composizione articolata in componenti di diritto e di nomina elettiva, si prevede che il CAL venga costituito da componenti che, per ciascun territorio provinciale, coinvolgano il Presidente di provincia, due sindaci e i presidenti delle associazioni rappresentative dei comuni: risultando, pertanto, tra i componenti di diritto - i presidenti di provincia e i presidenti delle associazioni rappresentative dei comuni – e tra i componenti di nomina elettiva - i sindaci dei comuni, nella misura di due per ciascun territorio provinciale. Così facendo i componenti del CAL da trenta, limite massimo di componenti come prescritto dallo Statuto della Regione del Veneto, sono portati a ventiquattro: sei presidenti di provincia, il sindaco della Città Metropolitana di Venezia, quattordici sindaci eletti e tre rappresentanti delle associazioni rappresentative dei comuni, ANCI, UNCEM e ANPCI. Fra le ulteriori modifiche apportate alla legge si segnalano: la riduzione del numero dei componenti dell'Ufficio di presidenza, che da cinque sono ridotti a tre; la necessità di invito per la partecipazione alle sedute del CAL del Presidente del Consiglio regionale, o di un suo delegato, del Presidente della Giunta regionale, o di un suo delegato, di due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e dell'assessore regionale competente in materia di enti locali; la previsione della durata in carica fino alla nomina dei nuovi componenti, invece che limitatamente alla durata della legislatura nella quale i componenti sono nominati.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali- Statuto".

NORME PER LA PARTECIPAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI AL SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI PER IL CONTRASTO ALLE EMERGENZE: MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 "NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.

Il **12 maggio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.17/2020) una legge con la quale i gruppi consiliari della Regione intendono partecipare al sostegno delle politiche regionali per il contrasto alle emergenze mediante una modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 contenente "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari". A tal fine la nuova legge stabilisce che i contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari possono essere, in tutto o in parte, messi a disposizione

della Giunta regionale secondo le modalità stabilite e le indicazioni di destinazione definite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il contrasto alle emergenze.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglio Veneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA CULTURA E DELL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA.

Il **12 maggio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.18/2020) una legge finalizzata a sostenere i soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva che abbiano presentato nel 2020 o che presenteranno, nel corso del 2020, istanze di finanziamento di progetti che rientrano nella previsione di disposizioni regionali (specificamente individuate nell'articolo 2), consentendo loro di continuare ad operare, pur in un contesto gravemente compromesso dall'emergenza sanitaria in atto da COVID-19. In particolare, la legge prevede che la Giunta, previa definizione delle relative modalità, termini e condizioni, possa sostenere i predetti soggetti ammettendo a contributo, disponendo l'erogazione di anticipi sino al settanta per cento dell'ammontare dello stesso, anche spese altrimenti non coperte a regime dal finanziamento regionale, quali ad esempio: spese di funzionamento, spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere, spese di continuità dei servizi offerti. Inoltre, si prevede anche che la Giunta regionale possa individuare ulteriori tipologie di spese ammissibili per la riconversione di azioni ed interventi previsti dai progetti presentati, ivi comprese modalità innovative di fruizione che assicurino forme di continuità delle attività di settore, perdurando l'emergenza sanitaria, al fine di favorire la ripresa dell'operatività nelle forme ordinarie.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglio Veneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLA FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI COME STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA.

Il **12 maggio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.19/2020) una legge organica finalizzata a promuovere la partecipazione istituzionale dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado alla vita politica e amministrativa delle comunità locali, riconoscendo il ruolo e favorendo l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione dei Consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi. La legge disciplina, quindi, la costituzione e le funzioni del Consiglio comunale dei ragazzi. In particolare, si prevede la possibilità per quest'organo di presentare proposte al Consiglio e alla Giunta comunali e, su richiesta, esprimere parere su ogni materia che presenti specifico interesse per i ragazzi. Inoltre, il Consiglio dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in diversi ambiti di materie e attività comunali quali, ad esempio, quelle attinenti la pubblica istruzione e i servizi scolastici; lo sport e spettacolo; la promozione all'educazione alla legalità; la sicurezza stradale e circolazione; la politica ambientale e urbanistica. Per promuovere le finalità della legge, è prevista, poi, l'istituzione da parte della Giunta regionale della "Rete regionale dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi" che avrà il compito di svolgere attività di supporto ai Consigli dei ragazzi per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali, di gestire servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai Consigli dei ragazzi, di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno

dei Consigli dei ragazzi e con analoghi organismi di altre regioni nonché di promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito. Viene, inoltre, istituita la Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di una società democratica e la cui celebrazione avrà luogo nella Città di Venezia presso sedi istituzionali della Regione, anche al fine di promuovere occasioni di incontro con le istituzioni regionali, per illustrare e trattare le istanze più significative su temi di rilevanza regionale emerse in sede di Rete dei consigli dei ragazzi. Sono previsti, infine, contributi ai comuni, singoli o associati, per le spese necessarie ai fini della gestione dei Consigli comunali dei ragazzi, per le iniziative utili a promuovere l'informazione e la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e politica locale e regionale, in collaborazione con le autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, istituzioni ed enti culturali, nonché la conoscenza della istituzione regionale, delle attività e funzioni delle autonomie locali e dei rispettivi statuti.

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglio Veneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MATERIALE DELLA VITE E DEL VINO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOLOGICA VENETA. ISTITUZIONE DI ECOMUSEI DEL VINO E PATROCINIO REGIONALE AD ASSOCIAZIONI OPERANTI PER LA CULTURA DEL VINO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 2000, N. 17 "ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il **12 maggio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.20/2020) modifiche alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto" finalizzate alla creazione di iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta. In particolare, è prefigurata la possibilità di istituire ecomusei del vino che concorrano all'offerta turistica integrata del territorio veneto ed alla valorizzazione della cultura materiale della vite e del vino espressa dalle sue comunità locali. Si prevede, infine, che la Regione possa riconoscere adesione ed apprezzamento ufficiali, nella forma del proprio Patrocinio ad associazioni culturali legalmente riconosciute che indicano concorsi enologici regionali allo scopo di valorizzare la cultura del vino, far conoscere al consumatore la migliore produzione enologica regionale e stimolare la produzione d'eccellenza delle aziende vitivinicole del Veneto.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglio Veneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni

Servizio affari giuridici e legislativi

Consiglio Regionale del Veneto

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

VenetoLeggiregionaliNews@consiglio Veneto.it

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" Reg. Trib. di Venezia n.691/1981

[Clicca qui per non ricevere più questa newsletter](#)

